



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento per le missioni in Italia ed all'Estero del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Provinciali

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 17 del 19 aprile 2010

Art. 1
**Missioni dei componenti l'Ufficio di presidenza
del Consiglio Provinciale**

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, o ciascuno dei due Vicepresidenti su sua delega, è autorizzato a recarsi in missione fuori dal territorio provinciale, sia in Italia che all'Estero, per ragioni connesse al suo mandato e alle attività di rappresentanza istituzionale del Consiglio Provinciale, con spese a carico della Provincia, nei limiti dei fondi allo scopo annualmente stanziati.

2. Le liquidazioni del rimborso delle spese spettanti per la missione in questione avverrà con determinazione del Dirigente del Servizio competente nei predetti limiti dei fondi stanziati.

Art. 2
Missioni dei Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali si recano in missione in Italia e all'estero nei seguenti casi:

- a) per ragioni connesse direttamente all'esercizio del loro mandato, in rappresentanza del Consiglio Provinciale o per la partecipazione a seminari , studi, congressi, riunioni in genere avente attinenza con l'attività del Consiglio , formalmente e specificatamente autorizzati o delegati con atto scritto dal Presidente del Consiglio Provinciale;
- b) su delega e in rappresentanza del Presidente della Provincia.

2. Il Dirigente del Servizio competente verificherà, in occasione della liquidazione del rimborso delle spese spettanti, che avverrà con determinazione dirigenziale , l'autorizzazione del Presidente del Consiglio Provinciale ex art. 2 comma 1 lettera a) del presente regolamento ovvero l'atto di delega del Presidente della Provincia ex art. 2 comma 1 lettera b) del presente regolamento , e disporrà la liquidazione di quanto spettante secondo il presente regolamento e nei limiti dei fondi allo scopo destinati nei correlativi PEG e, specificatamente, al PEG dell'Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale ex art. 2 comma 1 lettera a) e al PEG del Gabinetto del Presidente ex art. 2 comma 1 lettera b).

Art. 3
Atti autorizzatori

1. E' possibile autorizzare più missioni purchè connesse ad un comune fine istituzionale e sempre che le missioni si svolgano nello stesso anno solare.

2. Gli atti autorizzativi per le missioni dei componenti del Consiglio Provinciale sono predisposti dal competente Servizio dell'Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale - per la firma del Presidente.

3. Gli atti autorizzativi per le missioni dei componenti del Consiglio Provinciale, su delega e in rappresentanza del Presidente della Provincia sono predisposti dal competente Servizio del Gabinetto del Presidente.

4. L'atto autorizzativo del Presidente del Consiglio Provinciale, anche al fine di contenere al massimo la relativa spesa, fissa le modalità generali della missione, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel caso di delegazioni formate da più di un Consigliere. Gli adempimenti organizzativi relativi a tali missioni sono di competenza del competente Servizio dell'Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale.

5. Il Presidente del Consiglio può, ove ritenuto necessario, autorizzare l'effettuazione di missioni da parte di delegazioni composte da un numero di Consiglieri superiore a cinque.

Art. 4 Spese di viaggio

1. Per le missioni di cui ai precedenti articoli sia in Italia che all'Estero si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettuazione della missione secondo le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come sostituito dall'articolo 2, comma 27 della Legge n. 244 del 24.12.07 e di cui al Decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'Economie e delle Finanze del 12 febbraio 2009.

2. Il rimborso viene effettuato previa esibizione dei relativi biglietti di viaggio che restano a documentazione degli atti riferiti alla redazione della specifica Determinazione Dirigenziale di rimborso.

Art. 5 Uso mezzi personali e taxi

1. L'uso di automezzo proprio, per le missioni dei componenti del Consiglio nell'ambito del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, è consentito se ne viene fatta espressa menzione nell'atto presidenziale di autorizzazione.

2. Per l'uso dell'automezzo proprio viene corrisposta all'interessato – in base a dichiarazione allo stesso rilasciata e sottoscritta – l'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso; a seguito delle liberazione del prezzo dei prodotti petroliferi, si considera come base del calcolo il prezzo di un litro di benzina verde praticato dalla Società Agip avente maggiore diffusione sul territorio nazionale. Inoltre, spetta ai componenti del Consiglio componenti la delegazione in missione il rimborso dei pedaggi autostradali e delle spese per parcheggio documentati.

3. Prima dell'inizio della missione l'interessato dovrà informare il Dirigente del competente Servizio dell'Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale in ordine all'uso del proprio automezzo, sollevando nel contempo l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del medesimo.

4. L'uso del taxi è consentito per i collegamenti che sono strettamente connessi con le spese di viaggio e cioè con le stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e con quelle legate al luogo e sede ove si effettua la missione. Il rimborso delle spese relative viene effettuato in base alle ricevute rilasciate dal servizio taxi.

Art. 6

Trattamento di missione dei rappresentanti del Consiglio nel territorio nazionale

1. Per le missioni dei componenti del Consiglio Provinciale in ambito nazionale è dovuto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute così come disposto dall'articolo 5, il seguente rimborso forfettario:

- a. Euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b. Euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c. Euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d. Euro 35,00 per missioni di durata a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede dell'Ente di appartenenza;

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.

4. Le misure fissate ai sensi della comma 1 non sono cumulabili.

Art. 7

Trattamento di missione dei rappresentanti del Consiglio Provinciale fuori dal territorio nazionale

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso previste dall'art. 6 sono incrementate del 15%.

2. Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale che non prevedano il pernottamento, si applicano le misure previste all'articolo 6, comma 1 lettere c) e d).

3. Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale.

Art. 8

Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio

1. Sono esclusi a qualsiasi titolo i rimborsi per spese di ospitalità ad altre persone, ad eccezione di quelle di rappresentanza sostenute per motivi connessi con quelli oggetto della missione nell'esclusivo interesse dell'Ente dal Presidente del Consiglio Provinciale .

2. Le spese di rappresentanza sostenute dovranno essere documentate da fattura o ricevuta fiscale separata e liquidati con determinazione dirigenziale del Dirigente del competente Servizio dell'Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale;

Art. 9

Anticipazione delle spese di missione

1. Per le spese di missione dei rappresentanti del Consiglio Provinciale, può essere disposta l'erogazione agli interessati ,con determinazione del Dirigente del competente Servizio dell'Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale, di un'anticipazione di cassa ad opera del tesoriere provinciale su loro richiesta scritta. Tale anticipazione deve essere pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed al 75% dei rimborsi forfettari presunti spettanti.

Art. 10

Liquidazione delle spese di missione

1. L'interessato ha l'obbligo di rimettere la richiesta di liquidazione entro 30 giorni dal rientro della missione e di versare in Tesoreria, nello stesso termine, i fondi anticipati eventualmente non utilizzati.

2. I componenti della delegazione del Consiglio Provinciale in missione nella richiesta di liquidazione devono indicare:

- a. l'oggetto della missione;
- b. il giorno e ora della partenza dalla propria abitazione o sede di lavoro, il giorno e l'ora di rientro a Roma;
- c. il chilometraggio effettuato in caso di autovettura propria, per il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'articolo 5 del presente Disciplinare.

3. I componenti della delegazione del Consiglio Provinciale in missione, nella richiesta di liquidazione di cui al comma 1, devono allegare la documentazione in originale delle spese di viaggio.

ART. 11
Rinvio norme vigenti

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.